



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BENEDETTI VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2012

Modifica all'articolo 14 della legge 8 agosto 1991, n. 274,
in materia di trattamenti privilegiati per il personale iscritto
alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, invero molto semplice, è inteso a rendere giustizia, secondo diritto e secondo buon senso, a coloro che rischiano di vedersi preclusa la possibilità di presentare domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o delle lesioni contratte, la cui sussistenza sia stata oggettivamente riscontrata, per essere la malattia insorta ed essersi manifestata dopo un certo tempo dalla cessazione dal servizio.

Da una prima indagine effettuata, i casi cui ci si riferisce non sono moltissimi ma neanche così pochi da non far considerare la fattispecie rilevante e meritevole di intervento legislativo perequativo.

È pacifico che forme morbose o lesive, pur verificabilmente riconducibili con nesso eziologico all'attività di servizio espletata, insorgono e comunque si danno a conoscere alcun tempo dopo, talvolta parecchio tempo

dopo la cessazione dello stato causante l'infermità o degli agenti patogeni. Non si vede, in tali casi, perché colui che di fatto patisce le conseguenze infirmanti o lesive debba vedersi negato a priori il procedimento per la richiesta di riconoscimento ai fini previdenziali.

È pertanto necessario integrare la norma di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1991 n. 274, estendendo, nei sensi sopra indicati, la casistica abilitante alla presentazione della domanda. Le stesse ragioni di equità e di efficacia dell'innovazione normativa comportano la previsione che la disposizione più favorevole ricada anche sui casi ancora non definiti e su quelli oggetto di giudizio pendente al momento dell'entrata in vigore della nuova norma. In ciò si traduce l'articolo unico di questo disegno di legge, che ci sembra accoglibile senza soverchie perplessità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 14 della legge 8 agosto 1991, n. 274, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Se la malattia insorge o si manifesta dopo cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine per la presentazione della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o delle lesioni contratte di cui al comma 1 decorre dalla manifestazione della malattia stessa».

2. La disposizione, di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della legge 8 agosto 1991, n. 274, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle domande non definite e ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

